Imprese artigiane settore PULIZIA e AREE VERDI CCNL 27.10.2022 CCRL 20.10.2014	Confartigianato Imprese VICENZA	**Divisore**	orario: 173	giornaliero: 22 (5 giorni) 26 (6 giorni)
		Mensilità		**13**
		Orario settimanale		40 ore su 5 giorni

		Tabella valida dal 1° luglio 2026	
Cod. COVeneto: 3980	**Cod. CNEL: K521**	**Cod. B01 EBAV: AX**	

Tabella applicabile ai seguenti settori

Servizi di pulizia, servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione, servizi di disinfestazione e deratizzazione, servizi di pulizia e manutenzione piscina, imprese esercenti attività di cura e manutenzione del paesaggio/aree verdi (codice Ateco 81.30.00)

Liv.	Qualifiche	Retribuz. tabellare	Indennità speciale	E.R.R. Interconf.	Totale Mensile	Totale Orario	E.D.A.R. erogazione da nov. 22 a dic. 24
1°	Quadro (*)	1.719,66	131,55	0,44	1.851,65		**15 euro (vedi nota 3) cessata erogazione da gennaio 2025**
1°	Impiegato direttivo	1.693,84	131,55	0,44	1.825,83		
2°	Impiegato di concetto super	1.552,71	113,58	0,44	1.666,73		
3°S	Operaio specializzato provetto	1.504,96	109,86	0,44	1.615,26		
	(caposquadra)	8,69919	0,63503	0,00254		9,33676	
3°	Impiegato d'ordine	1.453,41	101,81	0,44	1.555,66		
	Operaio specializzato	8,40121	0,58850	0,00254		8,99225	
4°	Impiegato d'ordine	1.373,93	93,73	0,44	1.468,10		
	Operaio qualificato	7,94179	0,54179	0,00254		8,48613	
5°	Operaio comune	1.329,97	88,17	0,44	1.418,58		
		7,68769	0,50965	0,00254		8,19988	
6°	Guardiani, usceri, custodi	1.281,15	81,97	0,44	1.363,56		
	Operaio 5° liv. di prima assunzione (dopo 9 mesi al 5° livello)	7,40549	0,47382	0,00254		7,88185	

*l'importo della retribuzione tabellare è comprensivo dell'indennità di funzione quadro pari a Euro 25,82

NOTE

Trattamento economico **nota 1**

Retribuzione tabellare : il CCNL del 18.09.2014 ha previsto il conglobamento nell'unica voce "*Retribuzione tabellare*" dei seguenti istituti: paga base, ex indennitàà di contingenza ed E.D.R.

Trattamento economico **nota 2**

Indennità speciale : i valori degli importi riportati in tabella sono erogati con decorrenza dal 1° dicembre 2024. L'indennità speciale non è considerata utile ai fini della 13° mensilità. È da corrispondere in caso di assenza per ferie ed entra nella base di calcolo per il trattamento di malattia ed infortunio. In caso di rapporto part-time è riproporzionata all'orario di lavoro effettivamente prestato.

Trattamento economico **nota 3**

Elemento Retributivo Regionale (E.R.R.) interconfederale : in vigore nei valori previsti dall'Accordo Interconfederale Regionale 23.08.1989. Voce retributiva da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale). Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l'importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora. Per gli apprendisti l'importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all'aliquota percentuale progressiva applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

Trattamento economico **nota 4**

Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (E.D.A.R.) : importo di 15 euro lordi mensili, erogato in quota fissa, non frazionabile su base oraria, è riconosciuto ai soli lavoratori in forza alla data del 27.10.2022 per 26 mensilità a decorrere dal 1° novembre 2022 (**periodo di erogazione 1.11.2022 - 31.12. 2024**).
L'importo è riproporzionato per i rapporti di lavoro a tempo parziale, in ragione della % part time, e per i rapporti di lavoro di apprendistato, in ragione della % in atto nei relativi semestri.
L'elemento è escluso dalla base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, ivi compreso il TFR ed è comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Va riconosciuto al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto) successiva al 27.10.2022: in tal caso l'azienda liquiderà la parte residua in un'unica soluzione.

Trattamento economico **nota 5**

Contribuzione EBAV e SANI.IN.VENETO : vedere rispettivi siti web.

Trattamento economico	nota 6

Elemento Aggiungivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (**A. I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021**):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.
Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.
L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).
Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.
Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25).
In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.
Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.
Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.
L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Disciplina applicabile alle assunzioni effettuate dal 1° ottobre 2014 (confermata da CCNL 27.10.2022)

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualificazione contrattuale da raggiungere:

1° Gruppo (addetto al trattamento acque, pulizia e manutenzione piscine): durata 4 anni

2° Gruppo (lavorazioni ad alto contenuto professionale): durata 3 anni

3° Gruppo (lavorazioni a medio-basso contenuto professionale): durata 1 anno e 6 mesi

4° Gruppo (apprendisti impiegati inquadrati dal 4° al 2° livello): durata 2 anni e 6 mesi

La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare prevista dal CCNL per il livello di inquadramento finale, al lordo delle ritenute previdenziali. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La medesima regola si applica anche al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione. L'E.R.R. spetta in misura intera.

Gruppi	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem
1	70	70	80	80	90	90	100	100
2	70	70	80	80	90	90		
3	65	80	90					
4	70	70	80	80	90			

Per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale o di titolo di studio post-obbbligo idoneo all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato è rispettivamente ridotta di 3 mesi (attestato di qualifica) e 6 mesi (titolo di studio post-obbligo)